

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. Scopo e finalità della procedura

La presente procedura ha lo scopo di incentivare le segnalazioni concernenti violazioni del Modello o del Codice Etico di METALSIDER2 S.P.A. o comunque comportamenti che possano determinare rischi di commissione di reati o irregolarità, al fine di prevenire e risolvere internamente possibili problemi.

Mediante tale procedura la Società intende tutelare il segnalante, nonché rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni e discriminazioni.

Si è, pertanto, predisposto – mediante tale procedura – apposito canale informativo idoneo a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni, anche in forma anonima, relative alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e idoneo a definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica ai destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ovvero:

- Amministratori;
- soci;
- sindaci;
- membri dell'OdV;
- dipendenti (impiegati, operai, quadri e dirigenti);
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per METALSIDER2 S.P.A. e siano sotto il controllo e la direzione della Società (ad esempio: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati);
- coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per METALSIDER2 S.P.A. o con METALSIDER2 S.P.A. (ad esempio: consulenti, fornitori, clienti);
- qualsiasi altro soggetto che si relazioni con la Società al fine di effettuare la segnalazione.

3. Oggetto della segnalazione

Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto della segnalazione, verranno considerate rilevanti quelle che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, tra quelli previsti dal D.lgs. n. 231/2001, ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società.

4. Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili a consentire all'OdV di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti, a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine la segnalazione deve contenere, ove possibile, i seguenti elementi essenziali:

- Generalità dell'autore del comportamento oggetto di segnalazione;
- Descrizione nel dettaglio del comportamento che origina la segnalazione (ad esempio: se conosciute, circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti; l'ufficio o il servizio in cui è stato posto in essere il comportamento);
- Indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- Indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti e ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati;
- Generalità e dati del soggetto segnalante (a meno che non si tratti di segnalazione anonima).

Le segnalazioni anonime, purché effettuate tramite le modalità previste dalla presente procedura, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero siano tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

5. Responsabilità e diffusione

La presente procedura costituisce parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dall'Amministratore Unico della Società che, su proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

Tale procedura è reperibile sul sito internet della Società.

6. Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e divieto di ritorsione o discriminazione

METALSIDER2 S.P.A. rende noto che colui che segnala le suddette circostanze in buona fede è garantito contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

L'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante o qualora la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, quali azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per l'aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV e all'Amministratore Unico qualora l'autore della discriminazione sia un soggetto diverso da quest'ultimo.

7. Modalità di segnalazione

Il dipendente, dirigente, amministratore, sindaco o soggetto esterno che venga a conoscenza di una violazione (o presunta violazione) del Modello, di un fatto o di una condotta rientrante nel precedente elenco, deve riferire direttamente all'OdV, o indirettamente per il tramite del proprio Responsabile di Funzione, mediante l'utilizzo della casella di posta elettronica dedicata odvmetalsider2@gmail.com ovvero depositando la segnalazione nell'apposita cassetta postale presente in azienda.

La segnalazione può essere effettuata con qualsiasi modalità, senza specifici requisiti di forma, tuttavia la Società ha posto a disposizione dei destinatari un facsimile di "modulo di segnalazione all'OdV", reperibile sul sito internet aziendale.

Le segnalazioni in forma anonima potranno essere depositate materialmente nell'apposita cassetta postale presente in azienda oppure indirizzate alla casella di posta elettronica dell'OdV odvmetalsider2@gmail.com mediante utilizzo dell'account generico segnalazioni.metalsider2@gmail.com, al quale può accedere in forma anonima ogni dipendente e soggetto apicale della Società.

Ai sensi del novellato art. 6, comma 2 *bis*, D.lgs. 231/2001, sono previsti specifici canali per segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui i soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Detti canali, che garantiscono la riservatezza del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione sono rappresentati da:

- Casella di posta elettronica dell'OdV (odvmetalsider2@gmail.com);
- Consegna materiale della segnalazione nella cassetta postale collocata presso la sede aziendale;
- Casella di posta elettronica dell'OdV odvmetalsider2@gmail.com mediante utilizzo dell'account generico segnalazioni.metalsider2@gmail.com, al quale può accedere in forma anonima ogni dipendente e soggetto apicale della Società.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuta la più ristretta riservatezza.

8. Informativa ai sensi degli artt. 12 e 13 G.D.P.R. (Reg. UE 2016/679) e del D.lgs. 196/2003

L'Organismo di Vigilanza di METALSIDER2 S.P.A., società con sede legale in Modena, Strada di Villavara, n. 15/A, Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 G.D.P.R. rende noto che i dati personali del segnalante acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 231/2001, nonché utilizzati, ed in seguito conservati, prevalentemente in forma cartacea.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni “anonime”, il conferimento dei dati del segnalante appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell’operato dell’Organismo di Vigilanza di METALSIDER2 S.P.A. (di seguito “OdV”).

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell’eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e METALSIDER2 S.P.A., mediante il proprio OdV, si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “mala fede”.

METALSIDER2 S.P.A. ricorda, inoltre, che i dati forniti dal segnalante devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l’OdV sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. n. 231/2001.

Salvo l’espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi dell’art. 14 G.D.P.R., il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti, nei limiti di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679:

- Ottenere indicazione dell’origine dei suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
- Ottenere l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- Ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 G.D.P.R.;
- Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l’esercizio dei succitati diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all’OdV, Responsabile del trattamento a ciò designato dal Titolare ai sensi dell’art. 4 G.D.P.R., tramite casella di posta elettronica odvmetalsider2@gmail.com o tramite posta ordinaria presso l’Organismo di Vigilanza c/o METALSIDER2 S.P.A. in Modena, Strada di Villavara, n. 15/A.

9. Gestione delle segnalazioni da parte dell’OdV

La gestione delle segnalazioni si articola nelle seguenti fasi:

- **Ricezione:** Le segnalazioni pervengono all’OdV mediante casella *e-mail* dell’OdV (odvmetalsider2@gmail.com) o mediante le altre modalità riportate al punto n. 7, e vengono esaminate alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, tempestivamente. Qualora un singolo membro dell’OdV riceva segnalazioni o informazioni tramite canali diversi dalla casella *e-mail* o dalla posta ordinaria, è tenuto a portarle all’attenzione dell’OdV alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi la necessità o l’opportunità, tempestivamente.

- Accertamento: L'OdV valuta la fondatezza delle segnalazioni ricevute, anche in relazione agli elementi precisi e circostanziati eventualmente indicati dal segnalante. Qualora non ritenga la segnalazione manifestamente infondata, avvia l'opportuna attività istruttoria, mediante raccolta di documentazione o audizione dei soggetti informati sui fatti (autore della segnalazione, soggetto segnalato o eventuali soggetti menzionati nella medesima).
- Decisione: All'esito dell'accertamento, l'OdV assume una decisione motivata, che può consistere in:
 - Archiviazione della segnalazione per insussistenza dell'asserita violazione;
 - Comunicazione alla Direzione Aziendale dell'avvenuta violazione del Modello o del Codice Etico, ai fini della valutazione dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari e sanzionatori;
 - Comunicazione alla Direzione Aziendale di eventuali proposte di modifica del Modello;
 - Qualora si tratti di situazione di grave violazione del Modello o del Codice Etico o di fondato sospetto di commissione di un reato, immediata comunicazione all'Amministratore Unico della segnalazione pervenuta, degli accertamenti effettuati e delle relative valutazioni.
- Riscontro: Al termine delle attività relative al trattamento delle segnalazioni pervenute, l'OdV procederà a dare un riscontro al segnalante, salvo i casi di segnalazione anonime.

10. Archiviazione della segnalazione

Ogni informazione, segnalazione, report previsto nel Modello 231 viene conservato dall' OdV in un apposito archivio (informatico e cartaceo), per un periodo di almeno 10 anni, accessibile solo ai membri dell'Organismo.

L'accesso all'archivio è consentito unicamente ai membri dell'OdV.

L'Amministratore Unico può eventualmente richiedere copia di atti o altre informazioni; l'OdV ha la facoltà di negare tale richiesta dietro adeguata motivazione scritta.

In caso di segnalazioni ricevute in evidente malafede del segnalante, l'OdV si riserva di archiviare le stesse, cancellando i nominativi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.